



REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI FREQUENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E NIDO D'INFANZIA

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 27.07.2006
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28.03.2007
L'approvazione del suddetto Regolamento comporta l'abrogazione dei Regolamenti precedenti approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 31.10.2000 e n. 49 del 29.09.2003
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 20.12.2007
- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30.04.2013
L'approvazione del suddetto Regolamento comporta l'abrogazione del Regolamento precedente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 27.07.2006 e successive modificazioni.

Indice

ART. 1 - FINALITA'	2
ART. 2 - PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO AL COSTO DEL SERVIZIO	2
ART. 3 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	3
ART. 4 - ULTERIORI CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI	3
ART. 5 - RETTE	4
ART. 6 - DOMANDE	4
ART. 7 - RINUNCE	5
ART. 8 - UTENZE DIVERSE	5
ART. 9 - PAGAMENTI E MOROSITA'	5
ART. 10 - CONTROLLI	6
ART. 11 - NORME DI RINVIO	6
ART. 12 - NORMA FINALE	6
ART. 13 - APPROVAZIONE ED ESECUTIVITA'	6

Art. 1 - FINALITA'

1. Il Comune di Anzola dell'Emilia gestisce il Servizio Nido d'Infanzia e fornisce, ai sensi della L.R. n. 26/01, il Servizio di Refezione alle scuole statali dell'infanzia, primaria a tempo pieno e a modulo.
2. Per ciascun servizio l'utente è tenuto a concorrere alle spese di gestione attraverso il pagamento di una retta determinata in base al reddito, suddiviso per fasce di appartenenza.

Art. 2 - PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO AL COSTO DEL SERVIZIO

1. La partecipazione degli utenti ai costi del servizio è determinata sulla base dei seguenti principi:
 - a) Gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni economiche effettive;
 - b) Adozione di metodologie di valutazione della condizione economica imparziali e trasparenti;
 - c) Definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini, che si avvalgono della facoltà di autocertificazione.
2. Il sistema tariffario prevede la differenziazione della contribuzione da parte degli utenti mediante l'applicazione di una tariffa massima e la concessione di agevolazioni, fino al raggiungimento di una tariffa minima, in relazione alla condizione economica effettiva dei beneficiari del servizio, valutata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), ai sensi del successivo art. 3.
3. La Giunta Comunale determina ogni anno le soglie ISEE ai fini dell'individuazione della retta minima e massima, le quote di contribuzione dovute e le eventuali riduzioni in caso di pluriutenze.
4. La Giunta Comunale può fissare una soglia di valore ISEE al di sotto della quale la retta è automaticamente uguale a zero.
5. In presenza di situazioni di provata indigenza o grave disagio socio-economico, ed esclusivamente per i casi segnalati con apposita relazione dei Servizi Sociali, è possibile l'esenzione, o una ulteriore riduzione della retta, anche in deroga al sistema tariffario stabilito ai sensi dei precedenti comma. La segnalazione è valida per l'anno scolastico di riferimento.
6. Per gli utenti non residenti nel territorio comunale non è prevista né l'esenzione né la riduzione dalla retta.
7. All'inizio di ciascun anno educativo/scolastico, l'utente verrà inserito d'ufficio nella fascia di reddito corrispondente alla quota di contribuzione massima prevista, a meno che l'esercente la potestà nei confronti del minore non abbia richiesto e dimostrato, con idonea documentazione, il diritto all'inserimento in una fascia di reddito inferiore.
8. A tale scopo, la richiesta e la relativa documentazione dovranno essere presentate ogni anno scolastico al competente ufficio comunale, nei termini fissati e comunque con congruo anticipo rispetto all'inizio del servizio.
9. Qualora la presentazione della richiesta avvenga successivamente, l'eventuale riduzione della quota verrà applicata a decorre dal mese successivo.
10. Sono esclusi rimborsi delle rette per mancata presentazione della richiesta da parte della famiglia.
11. E' fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a valutazione. In tal caso l'accesso alla prestazione sociale avverrà senza il godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenza dipendenti dalla situazione economica.
12. L'Amministrazione Comunale promuove opportuna informazione ai cittadini circa la possibilità di fruizione della riduzione della quota di contribuzione e della scadenza di presentazione della necessaria documentazione, tramite propri strumenti informativi.

Art. 3 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Ai fini della determinazione delle rette di frequenza al Servizio Nido d'infanzia e al Servizio di Refezione scolastica, si procede con l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE); si fa esplicito riferimento a quanto disposto nel Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000 n. 130, integrato dai Decreti presidenziali e ministeriali applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme.
L'attestazione ISE/ISEE deve essere in corso di validità e con scadenza non anteriore alla data di inizio dell'anno educativo/scolastico. Quando la dichiarazione sostitutiva per la determinazione dell'ISE/ISEE non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente all'avvio dell'anno educativo/scolastico, il Comune ha facoltà di richiedere una dichiarazione aggiornata.
2. Il cittadino può presentare una nuova attestazione qualora intervengano sostanziali mutamenti delle condizioni familiari ed economiche anche in corso di validità della attestazione precedente. L'eventuale aggiornamento della retta verrà applicato a decorre dal mese successivo.
3. Il Comune assume come unità di riferimento per la determinazione dell'ISEE il nucleo familiare composto dal minore, dai genitori, dai figli minori legittimi, naturali o adottivi o dai minori in affidamento preadottivo o affidamento temporaneo e dagli altri figli legittimi, naturali o adottivi a carico IRPEF dei due genitori.
4. Nel caso in cui uno dei genitori non faccia parte del nucleo anagrafico del bambino, il valore ISEE del nucleo familiare di riferimento è costituito dalla somma dei valori ISE di entrambi i genitori e dei soggetti a carico IRPEF di cui al comma precedente, diviso per il valore della scala di equivalenza corrispondente al nucleo familiare così rideterminato. L'eventuale estrazione viene effettuata dal servizio competente, anche attraverso la collaborazione con soggetti esterni.
Nel caso in cui sussista abbandono da parte di uno dei due genitori, accertato in sede giurisdizionale o dalla Pubblica Autorità competente in materia di servizi sociali, il nucleo familiare di riferimento è composto dal solo genitore affidatario e dai soggetti a suo carico a fini IRPEF, così come definiti nel presente articolo.

Art. 4 - ULTERIORI CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 130/2000, fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva, vengono fissati i seguenti criteri ulteriori di selezione dei beneficiari, nonché i correttivi da applicarsi in caso di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione medesima.
2. Nel caso di genitori legalmente separati/divorziati, si applica un correttivo al valore dell'indicatore ISE, per cui tale valore è determinato sommando l'importo degli assegni di mantenimento dei figli dovuti dal genitore non convivente, stabilito in sede di separazione, ai redditi relativi al genitore affidatario o presso cui è collocato il minore; la scala di equivalenza applicata per la determinazione del valore ISEE è quella corrispondente al nucleo familiare composto dal genitore affidatario o presso cui è collocato il minore e dai soggetti a suo carico ai fini IRPEF, così come definiti all'art. 3 del presente regolamento.
Se non vi è alcun provvedimento che stabilisca assegni di mantenimento, il valore ISEE viene determinato ai sensi del precedente art. 3.
In caso di inadempienza all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento per i figli da parte del genitore tenuto, comprovata da idonea documentazione che attesti le azioni di tutela intraprese dal genitore affidatario o presso cui è collocato il minore in relazione al rispetto di tale obbligo, il valore ISEE è quello corrispondente al nucleo

familiare composto dal genitore affidatario o presso cui è collocato il minore, e dai soggetti a suo carico ai fini IRPEF, così come definiti all'art. 3 del presente regolamento.

3. Nel caso di rilevanti variazioni della situazione economica, verificatesi successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva e a seguito di comprovata perdita involontaria, nell'anno di riferimento, di uno o più redditi da lavoro del nucleo, tali da determinare una riduzione del reddito familiare superiore al 25%, il valore ISEE può essere attualizzato mediante il calcolo presuntivo dei redditi dell'anno in corso.
4. L'attualizzazione avviene su istanza degli interessati e viene effettuata dal servizio competente, anche attraverso la collaborazione con soggetti esterni.
5. La nuova retta spettante avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta di attualizzazione.
6. E' fatto obbligo, a carico di chi ha presentato richiesta di attualizzazione dell'ISEE, di segnalare tempestivamente al Comune ogni fatto o circostanza che determini un significativo miglioramento della condizione economica del nucleo familiare e conseguentemente l'applicazione di una diversa tariffazione. Il Comune può accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e delle informazioni fornite, nonché la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione del beneficio; qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o la perdita dei requisiti per l'attualizzazione dell'ISEE, il richiedente decadrà automaticamente dal beneficio ottenuto mediante tale attualizzazione.

Art. 5 - RETTE

1. La retta di frequenza al Servizio Nido d'infanzia, determinata sulla base di un sistema di contribuzione personalizzato, è così composta:
 - quota fissa mensile corrispondente al 50% della retta;
 - quota giornaliera per ciascuna giornata di presenza.
2. Durante l'inserimento dei bambini al Nido, fino al momento in cui il bambino non si ferma al pranzo, decorre solo la quota fissa.
3. Per eventuali servizi integrativi del Servizio Nido d'Infanzia (es: prolungamento orario) è prevista la corresponsione di una tariffa fissa mensile.
4. Per il Servizio indispensabile, che viene attivato nel periodo estivo solo per i bambini iscritti al Servizio Nido d'Infanzia che ne facciano richiesta, la retta da corrisondersi sarà calcolata sulla base dell'intera retta mensile già determinata per l'anno educativo appena concluso, suddivisa per n. 4 settimane e moltiplicata per il numero di settimane richieste.
5. Per periodi di sospensione del servizio di nido d'infanzia superiori a una settimana, si prevede una riduzione della quota fissa pari a $\frac{1}{4}$ dell'importo corrispondente, per ciascuna settimana di chiusura.
6. Per il Servizio di Refezione nella Scuola dell'Infanzia, primaria a tempo pieno e a modulo, si procede all'applicazione della quota giornaliera per pasto effettivamente consumato, determinata sulla base di un sistema di contribuzione a scaglioni di reddito, in relazione alla condizione economica effettiva dei beneficiari del servizio, come stabilito all'art. 2.

Art. 6 - DOMANDE

1. La richiesta di riduzione tariffaria e la relativa documentazione dovranno essere presentate ogni anno educativo/scolastico al competente ufficio comunale nei termini fissati e comunque con congruo anticipo rispetto all'inizio del servizio.
2. Alle domande di riduzione tariffaria sarà data risposta con comunicazione scritta all'utente inerente la retta da pagare.
3. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, l'interessato che ritenga necessario un riesame della sua posizione in merito alla retta da pagare ha la facoltà di presentare istanza scritta di riesame indirizzata al Responsabile del

procedimento che ha emanato l'atto, indicando i motivi ed allegando eventuali documenti aggiuntivi.

4. Il Responsabile del procedimento, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, provvederà ad esaminarla e a decidere definitivamente nel merito.
5. Qualora in sede istruttoria la domanda sia ritenuta non regolare o la documentazione presentata sia incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato, indicando le irregolarità ed incompletezze, assegnando altresì un termine ragionevole per provvedere alla regolarizzazione od integrazione.

La data di comunicazione sospende i termini, che riprendono a decorrere dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Qualora il termine assegnato per la presentazione della documentazione richiesta decorra senza che sia intervenuta alcuna regolarizzazione da parte dell'interessato, il procedimento viene concluso e verrà automaticamente applicata la retta attribuita prima dell'avvio dell'istanza.

Art. 7 - RINUNCE

1. La rinuncia ai servizi deve essere comunicata in forma scritta al Comune e comporta la cessazione dal pagamento della retta a decorrere dal primo mese successivo alla presentazione.
2. Nel caso del Servizio Nido d'infanzia, coloro che sono collocati utilmente nella graduatoria di ammissione sono chiamati a sottoscrivere formale accettazione del posto, che impegna i genitori, in caso di rinuncia successiva all'accettazione stessa prima dell'inizio del servizio, al versamento di un importo pari ad una quota fissa mensile della retta determinata a loro carico. La rinuncia successiva all'accettazione dovrà comunque essere comunicata in forma scritta prima dell'inizio del servizio.
3. La sottoscrizione dell'accettazione comporta il pagamento della retta dovuta fino al mese in cui viene presentata la comunicazione di rinuncia in forma scritta; pertanto, nel caso in cui l'anno educativo sia iniziato, ma il bambino non abbia mai frequentato, sarà comunque dovuta la retta fino al mese di presentazione della rinuncia.
4. In caso di dimissione d'ufficio dal servizio, il pagamento cesserà dal mese successivo all'assunzione di tale provvedimento.
5. La rinuncia al Servizio indispensabile comporta comunque il pagamento della retta relativa a tutto il periodo richiesto.

Art. 8 - UTENZE DIVERSE

1. Nel caso in cui siano ammesse a fruire della refezione scolastica scolaresche di altri Comuni per specifici programmi di scambi didattico-culturali, o genitori presenti per iniziative specifiche concordate con la scuola stessa (es. commissione mensa) la quota dovuta è a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 9 - PAGAMENTI E MOROSITA'

1. Le rette di frequenza ai servizi, calcolate dagli Uffici comunali preposti come sopra descritto, saranno emesse mensilmente.
2. Il pagamento delle rette mensili emesse potrà essere effettuato, a scelta delle famiglie, con le diverse modalità previste.
3. In caso di morosità, sia essa totale o parziale, il Comune procederà in primo luogo all'invio di apposita diffida di pagamento.
4. In caso di mancata ottemperanza al pagamento, si attiverà la riscossione coattiva a mezzo ruolo, con aggravio di oneri e interessi, così come previsto dalla normativa vigente.
5. In presenza di difficoltà a versare in un'unica soluzione gli arretrati dovuti può essere concordato con gli interessati un piano di pagamento scaglionato.

6. Alla condizione di morosità può conseguire la perdita del diritto alla fruizione dei servizi, dopo un'attenta analisi della situazione economica e sociale e nel rispetto dei diritti dei bambini.

Art. 10 - CONTROLLI

1. Per i controlli relativa alle istanze e alle dichiarazioni si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di documentazione amministrativa e dal vigente Regolamento sui criteri applicativi dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

Art. 11 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme di legge statale, regionale ed ai regolamenti comunali attualmente in vigore.
Il presente regolamento integra e modifica i regolamenti comunali vigenti per le parti eventualmente con esso incompatibili.

Art. 12 - NORMA FINALE

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente Regolamento per la determinazione delle tariffe di frequenza del servizio di refezione scolastica e nido d'infanzia, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 61 del 27.07.2006 e successive modificazioni.

Art. 13 - APPROVAZIONE ED ESECUTIVITA'

1. Il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'art. 6 - comma quarto - dello Statuto, entrerà in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.